



INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Allegato 3

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3, solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. Le informazioni ivi contenute vengono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Cognome e Nome: Roselli Marco Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui nr: A000004583 in data 01/02/2007 Sede Legale e operativa Via Appiano 16 00136 Roma tel 06.39744481 mail: info@rosellinsurance.it pec: marco.roselli@pec.it sito internet: www.rosellinsurance.it **L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS.**

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

L'intermediario dichiara di avere messo a disposizione nei propri locali /pubblicato sul sito internet:

- a) Elenco delle Imprese di Assicurazione con le quali ha rapporto d'affari direttamente o indirettamente per il tramite di collaborazioni orizzontali o lettere d'incarico
- b) Elenco degli obblighi di comportamento di cui all' allegato 4-ter del Regolamento IVASS n° 40/2018 Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la facoltà di richiedere la consegna/trasmisione dell'elenco di cui al punto a).

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d' interessi

- a) l'Intermediario **non** è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) un'impresa di assicurazioni o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazioni **non** è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera;

Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- b) è facoltà del contraente, ferma la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente (secondo le modalità evidenziate nel DIP aggiuntivo e riferite all'impresa proponente competente) e, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi, allegando documentazione relativa al reclamo trattato all'IVASS o la Consob, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.
- c) è facoltà del contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed indicati nel DIP aggiuntivo.

Marco Roselli Agente plurimandatario

Via Appiano, 16 - 00136 Roma - Tel.06 39.74.44.81 - info@rosellinsurance.it - www.rosellinsurance.it



ALLEGATO 4 BIS

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione **di ciascuna proposta** o, qualora non prevista, **di ciascun contratto assicurativo**, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Cognome e Nome: Roselli Marco Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui nr: A000004583 in data 01/02/2007 Sede Legale e operativa Via Appiano 16 00136 Roma tel 06.39744481 mail: info@rosellinsurance.it pec: marco.roselli@pec.it sito internet: www.rosellinsurance.it **L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS.**

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I – Informazioni su modello di distribuzione

a) L'intermediario dichiara di agire per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

- Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA
- Helvetia Vita S.p.A.

b) di avere in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, nr. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, nr. 221, con i seguenti intermediari:

- Underwriting Agency Srl V.le S.Michele del Carso,11 20144 Milano Iscrizione RUI A000542486 del 22/02/2016
- Martizi Cesare Via Appiano ,16 00136 Roma Iscrizione RUI A000130916 del 19/03/2017
- Assimedici Srl Viale di Porta Vercellina 20 20123 Milano Iscrizione RUI B000401406 del 12/12/2011
- Benacquista Assicurazioni Via del Lido 106 04100 Latina Iscrizione RUI A000163952 del 22/04/2007
- Exe Insurance Broker srl Viale Giulio Cesare, 6 00192 Roma iscrizione RUI B000014361 del 01/02/2007

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto l'Intermediario:

- a) Non fornisce una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter comma 3 del Codice delle Assicurazioni ("CAP"), ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) Non fornisce una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter comma 4 del CAP, fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi d'investimento.
- c) fornisce una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art 121-septies del CAP
- d) non fornisce una consulenza su base indipendente

Marco Roselli Agente plurimandatario

Via Appiano, 16 - 00136 Roma - Tel.06 39.74.44.81 - info@rosellinsurance.it - www.rosellinsurance.it



- e) non fornisce una revisione periodica sull'adeguatezza del prodotto d'investimento consigliato
- f) dichiara di proporre prodotti d'investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente prodotti d'investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione
- g) dichiara di aver dato al Cliente informazioni oggettive sul prodotto, in forma chiara e comprensibile, ed illustrandone le caratteristiche, durata, costi e limiti della copertura al fine di consentire al Cliente di assumere una decisione informata per il tramite della consegna del documento KID .
- h) dichiara di aver dato al Cliente indicazioni sulla strategia d'investimento proposte per il tramite della consegna del documento KID.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

- a) il compenso percepito dall'intermediario consiste in una commissione inclusa nel premio assicurativo e liquidata dall'impresa per cui è svolta l'attività;
- b) l'informativa dei costi ai sensi dell'art 121-sexies del CAP è soddisfatta per il tramite della consegna del KID di prodotto

Sezione IV – Informazioni sui pagamenti dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario stesso, costituiscono patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario stesso;

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

Marco Roselli Agente plurimandatario

Via Appiano, 16 - 00136 Roma - Tel.06 39.74.44.81 - info@rosellinsurance.it - www.rosellinsurance.it



ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

ALLEGATO 4 – TER

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. **Nel caso di offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante **tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna o trasmette al Contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Cognome e Nome: Roselli Marco Numero e data di iscrizione nel registro: Sez A Rui nr: A000004583 in data 01/02/2007 Sede Legale e operativa Via Appiano 16 00136 Roma tel 06.39744481 mail: info@rosellinsurance.it pec: marco.roselli@pec.it sito internet: www.rosellinsurance.it **L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è l'IVASS.**

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Gli Intermediari

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 3 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018), di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente.
 - consegnano al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018);
 - consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto
- b) propongono o raccomandano contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- c) informano, se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, il contraente di tale circostanza, dandone evidenza un'un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito

Marco Roselli Agente plurimandatario

Via Appiano, 16 - 00136 Roma - Tel.06 39.74.44.81 - info@rosellinsurance.it - www.rosellinsurance.it



- d) valutano se il Contraente rientra nel mercato di riferimento indicato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art.30 – decies comma 5 del CAP e per comprendere le caratteristiche ed il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- e) forniscono in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi ed i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari i per la distribuzione di prodotti investimento assicurativi

Gli Intermediari

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 bis al Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018);
- b) valutano l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) informano, in caso di vendita con consulenza, il contraente se il prodotto è adeguato specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) informano, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo il contraente se il prodotto è inappropriato dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) informano, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto d'investimento assicurativo, il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) forniscono le informazioni di cui all'articolo 121 – sexies commi 1 e 2 del CAP.

Marco Roselli Agente plurimandatario

Via Appiano, 16 - 00136 Roma - Tel.06 39.74.44.81 - info@rosellinsurance.it - www.rosellinsurance.it